

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PROPOSTA DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI

(in grassetto le modifiche e/o integrazioni proposte rispetto al precedente testo)

❖ Art. 4 SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano a principi di gradualità, proporzionalità ed equità.
2. Le sanzioni tendono a rafforzare il senso di responsabilità e a ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, poiché il compito precipuo della scuola è educare e non punire.
3. La sanzione è proporzionata all'entità del danno prodotto e alla gravità del comportamento lesivo.
4. La sanzione deve essere tempestiva, per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
5. Per le mancanze non gravi è prevista l'ammonizione verbale o scritta mediante la funzione del Registro Elettronico denominata "Richiamo" o "Annotazione per la famiglia", specificando la criticità.
6. Per le mancanze non gravi, ma reiterate, oppure gravi o gravissime è prevista la nota disciplinare.
7. **Il provvedimento disciplinare può prevedere l'allontanamento dall'istituto per un periodo commisurato alla gravità dell'infrazione, anche fino al termine dell'anno scolastico.**
8. **Nelle sanzioni, dal momento che non possono essere previsti ed elencati tutti i comportamenti possibili, occorre sempre ispirarsi al principio di gradualità, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.**
9. **La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più è necessario il rigore motivazionale, al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli Esami di Stato, sono esplicitati i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".**
10. **Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, sono inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.**
11. **Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze, si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e, comunque, secondo le norme vigenti.**

12. In caso di atti dolosi o di configurazione di reato, oltre alla segnalazione alle autorità competenti secondo la normativa vigente, la scuola potrà applicare ulteriori sanzioni disciplinari, volte comunque a realizzare finalità educative.

13. In conformità con i principi e le finalità basilari della convivenza civile nell'istituzione scolastica non risulta sanzionabile la libera espressione, purché non leda o offenda l'altrui dignità.

14. Lo studente può ricorrere all'Organo di Garanzia dell'Istituto, come previsto dalla normativa vigente.

❖ **Art. 5 LE MANCANZE DISCIPLINARI**

La responsabilità disciplinare è personale e non si possono sottoporre a sanzioni gli studenti senza che questi siano stati invitati preliminarmente ad esporre le proprie ragioni. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai punti precedenti, si individuano le seguenti mancanze non gravi, gravi e gravissime.

1. Sono considerate mancanze non gravi i seguenti comportamenti:

[come da testo precedente]

2. Sono considerate mancanze gravi i seguenti comportamenti:

[come da testo precedente]

3. Sono considerate mancanze gravissime i seguenti comportamenti:

a. commettere reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es., minaccia, diffamazione, ingiurie, calunnia, percosse, intimidazione, limitazione della libertà personale, violenza privata, reati di natura sessuale, atteggiamenti discriminatori su base etnica, sessuale, religiosa o nei confronti delle persone disabili, etc.);

b. esercitare ogni altra azione espressamente prevista come reato dalle leggi vigenti (es. furto, manomissione e/o falsificazione di atti pubblici, introduzione nella scuola di alcolici e/o sostanze illecite, coercizione a compiere atti illeciti, etc.);

c. abbandono volontario dei locali scolastici senza la prescritta autorizzazione;

d. abbandono volontario del gruppo scolastico durante le attività esterne alla scuola;

e. compiere atti che configurino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. accendere sostanze infiammabili, gettare oggetti dalle finestre, usare oggetti contundenti, provocare incendio doloso, allagamento, etc.);

f. utilizzare a fini illeciti, distruggere o rendere inutilizzabili le attrezzature e gli arredi scolastici;

g. produrre e/o diffondere immagini o registrazioni non autorizzate che violino la privacy,

i. compiere azioni che configurino reato di procurato allarme.

❖ **Art. 6 PROCEDURE PER GLI INTERVENTI DISCIPLINARI**

A seguito di tre note disciplinari personali o anche di una nota gravissima, in caso di gravi e conclamati comportamenti scorretti, il Consiglio di Classe viene convocato in seduta straordinaria nella componente allargata per l'irrogazione del provvedimento disciplinare come da procedura seguente:

[come da testo precedente]

Il provvedimento disciplinare può prevedere:

- a. **Ammonizione e assegnazione di lavoro didattico aggiuntivo;**
- b. **Sanzioni che comportano la sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza (fino a tre giorni);**
- c. **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni;**
- d. **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.**
- e. **Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.**

Le sanzioni di cui ai punti "a", "b", "c" sono adottate dal Consiglio di Classe.

Le sanzioni di cui ai punti "d", "e" sono adottate dal Consiglio d'Istituto. L'autorità competente ad irrogare sanzioni di un dato grado può sempre irrogare quella di grado inferiore. Il ripetersi delle mancanze può causare il passaggio dei provvedimenti alla sanzione di grado superiore.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Si individuano le seguenti procedure attuative per i comportamenti non gravi:

[come da testo precedente]

▪ **USO DEI CELLULARI E DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI**

In applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007) è vietato utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività scolastiche (ad esclusione dei momenti di intervallo), a meno che ciò non sia espressamente richiesto ed autorizzato dai docenti per finalità didattiche. **All'inizio di ogni ora di lezione, i docenti possono far depositare il cellulare nei contenitori preposti al fine di prevenirne ogni utilizzo non autorizzato; in alternativa, i docenti devono dare indicazione agli studenti di riporre il cellulare spento nello zaino. In caso di accertata infrazione (uso non autorizzato del cellulare a qualsiasi titolo), lo studente è oggetto**

di sanzione disciplinare (nota sul Registro Elettronico); in caso di uso reiterato accertato, il dispositivo viene anche ritirato e depositato presso gli uffici dei Collaboratori del Dirigente per essere restituito al termine della giornata scolastica.

▪ **COMPORAMENTO ENTRATE IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE**

Ritardi:

Gli alunni devono osservare con la massima puntualità gli orari delle lezioni. Gli studenti dovranno essere in classe, alle ore 8:00, al secondo suono della campanella.

I ritardi brevi occasionali sono tollerati ma comunque segnalati nel Registro Elettronico. In caso di ritardo lungo (superiore ai 10 minuti), gli studenti sono ammessi in aula alla seconda ora, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. **Nell'attesa sono tenuti a stare all'interno degli spazi di pertinenza dell'Istituto, nell'atrio o nel corridoio di ingresso, ma non nei corridoi dei piani superiori o nei laboratori.** Dell'ingresso in ritardo con permesso e dell'ora in cui è avvenuto, è riportata annotazione sul Registro Elettronico.

Dopo le ore 9:00, l'ingresso è consentito solo per straordinari e documentati motivi.

Non possono, nel corso dell'intero anno scolastico, essere concessi più di 10 (dieci) permessi di ingresso alla seconda ora (di norma, cinque ritardi per quadrimestre). **Superato tale limite, gli studenti saranno soggetti al recupero delle ore non svolte, sia mediante attività educativo-didattiche, sia mediante attività "riparatorie" a favore della comunità scolastica.**

Eventuali eccezioni, opportunamente motivate, saranno prese in considerazione da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Ogni Consiglio di Classe, in fase di valutazione quadrimestrale (scrutini), terrà conto, nella formulazione del voto di condotta, di tutti i ritardi effettuati da uno studente.

Uscite anticipate:

Non è consentita l'uscita prima delle ore 12:00 se non per infortunio, per visita medica o con la presenza di un genitore o di chi ne faccia le veci. Le uscite anticipate individuali sono autorizzate dalla Dirigenza, dopo un'attenta valutazione delle motivazioni delle specifiche richieste dei genitori o degli studenti maggiorenni. I minorenni possono, se autorizzati, uscire anticipatamente solo se prelevati da un genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale o da persona delegata per iscritto. Nel corso di ogni quadrimestre non si possono concedere più di cinque permessi di uscita. **Superato tale limite, la richiesta di uscita andrà presentata con motivazione scritta con almeno tre giorni di anticipo. Motivazioni eccezionali e non preventivabili potranno essere valutate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato al fine di straordinaria autorizzazione.** Di regola la possibilità di uscite anticipate è esclusa nell'ultimo mese di lezione (maggio), salvo casi eccezionali adeguatamente documentati. Qualora uno studente, anche maggiorenne, chieda di lasciare la scuola per malessere prima della fine delle lezioni, l'autorizzazione è data solo nel caso in cui i genitori o dei delegati possano prelevarlo. In caso di gravità è richiesto l'intervento del soccorso sanitario pubblico (118).

Si individuano le seguenti procedure attuative per i comportamenti di particolare gravità:

- **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni**

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto qualora ricorra la condizione di una mancanza individuata come "gravissima", tale da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni; in tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

- **Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico**

L'irrogazione di tali sanzioni, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) *devono ricorrere situazioni di recidiva*, nel caso di mancanze individuate come "gravissime", connotate da una particolare rilevanza tale da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) *non sono esperibili interventi per un reinserimento* responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

- **Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi**

Nei casi più gravi di quelli già indicati supra ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

È importante sottolineare che tutte le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica sono irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.